



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:

Dott. Presidente rel

Dott. Consigliere

Dott. Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 02/08/16 iscritta al n. 447/16 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 02/02/17

d a

rappresentato e difeso dall'Avv.to
Giovanni TOFFALI di Brescia, domiciliatario giusta delega a in calce
ricorso in appello.

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

INPS-SCCI SPA, in persona del rappresentante legale pro-tempore
rappresentato e difeso dall'Avv.to giusta procura
generale alle liti, elett.te dom.to c/o Avv.ra Distrettuale INPS.

RESISTENTE APPELLATO

Equitalia Nord Spa ora EQUITALIA SERVIZI DI
RISCOSSIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro-
tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to di

OGGETTO:

Altre controversie in
materia di previdenza
obbligatoria



Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATA

In punto: appello a sentenza n. 227/16 del 19/02/16 del Tribunale di Brescia.

Conclusioni:

Del ricorrente appellante:

Come da ricorso

Dei resistenti appellati:

Come da memoria

Svolgimento del processo

Per quanto qui ancora rileva, con due ricorsi separati, poi riuniti dal primo giudice, uno contro le comunicazioni preventive di iscrizione di ipoteca e il secondo contro l'iscrizione di ipoteca per l'unico credito il cui importo lo consentiva, aveva proposto opposizione avverso tali atti, in quanto conseguenti a tre cartelle esattoriali (ma una non più in causa, trattandosi di crediti di natura tributaria per i quali si è dichiarato il difetto di giurisdizione) allegando plurime irregolarità relative sia alla notifica della cartelle che alla irregolarità formale e sostanziale di tali preavvisi relativi, in ogni caso, a crediti ormai prescritti, non essendo la procedura esecutiva iniziata entro il quinquennio dalla allegata notifica delle cartelle medesime.

Si costituivano INPS ed Equitalia svolgendo le relative difese e il primo giudice, respinte tutte le eccezioni formali, rigettava il ricorso anche relativamente all'eccezione di prescrizione che riteneva



decennale, una volta perfezionatosi il titolo esecutivo per mancata opposizione.

Contro la decisione proponeva appello il Lucreziano riproponendo tutte le questioni già poste in primo grado e contestando la lettura datane dal primo giudice; si costituivano le parti appellate chiedendo la conferma e sottolineando, comunque, che l'opposizione contro il preavviso di iscrizione di ipoteca andava impugnato nei 20 giorni.

All'odierna udienza la Corte, dopo la discussione delle parti, decideva con sentenza del cui dispositivo veniva data immediata lettura.

Motivi della decisione

Quanto al termine per impugnare il preavviso di iscrizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono di recente pronunciate con la sentenza n. 19667 del 2014, in ordine alla natura dell'iscrizione ipotecaria: è infatti da tale qualificazione che discende la sussistenza o meno di un termine per impugnare.

Esistevano due differenti orientamenti: il primo che riteneva l'iscrizione ipotecaria (ed anche il fermo amministrativo) un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e, pertanto, in qualche modo, un atto della procedura esecutiva; il secondo, secondo il quale si trattava di atti meramente cautelativi, del tutto differenti ed indipendenti rispetto all'esecuzione forzata.

In senso favorevole a quest'ultima tesi si sono definitivamente espresse le Sezioni Unite statuendo che: "L'ipoteca



prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, secondo comma, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria ...L'affermata inapplicabilità all'iscrizione ipotecaria ex art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973, della previsione di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo decreto, non significa tuttavia che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente.

Proprio in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario l'iscrizione ipotecaria presuppone una specifica comunicazione al contribuente, l'art. 21, D. Lgs. n. 546 del 1992, prescrive, infatti, che gli atti impugnabili elencati nell'art. 19 del medesimo decreto (e tra questi, come già visto, è enumerata anche l'iscrizione ipotecaria), debbano essere impugnati entro sessanta giorni dalla relativa notificazione.

Non solo. L'art. 21-bis della legge n. 241 del 1990 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l'iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. L'art. 6 dello Statuto del Contribuente, a



sua volta, prevede che debba essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

Tali previsioni normative impongono che l'iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente" (così la sentenza citata in motivazione).

Con il D.L. 70/2011 era comunque già stato introdotto l'obbligo a carico dell'Amministrazione finanziaria di comunicare preventivamente l'iscrizione ipotecaria, da effettuarsi trascorsi 30 giorni senza pagamento delle somme pretese.

Considerata, quindi, l'introdotta obbligatorietà di tale comunicazione per tutte le procedure di iscrizione ipotecaria successive al D.L. n. 70 del 2011, la sentenza 19667/2014 ha esclusivamente previsto l'applicazione della medesima disciplina anche per tutte le procedure precedenti all'introduzione dell'obbligo legislativo citato, in sostanza ritenendo che tale obbligo fosse comunque vigente nell'ordinamento anche prima della modifica normativa.

Ne consegue, dal punto di vista strettamente processuale, che non possano applicarsi all'iscrizione ipotecaria e, ancor di più, alla comunicazione preventiva di tale iscrizione, le regole e le decadenze processuali previste per l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, almeno fino a quando dall'ipoteca non si passa all'esecuzione vera e propria.

Detto questo, e quindi respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione, è incontestato che la mancata opposizione alle



cartelle esattoriali presupposte ha reso incontrovertibile il credito sottostante ma, successivamente alla sentenza qui impugnata, la questione del termine di prescrizione in caso di consolidamento del credito portato dalle cartelle è stata risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in modo diverso dall'orientamento che anche questa Corte condivideva.

Questo collegio ha, quindi, fin da subito aderito ai principi affermati in quella pronuncia secondo la quale il termine applicabile nella specie è quello quinquennale breve (proprio del credito contributivo portato dalla cartella) e non quello ordinario decennale previsto dall'art.2953 c.c. (cfr.sent.23397 del 17 novembre 2016).

La Sezioni Unite, in particolare, hanno ritenuto di non poter condividere l'orientamento espresso da ultimo nella pronuncia della Sez. Lav. del 15 marzo 2016, n. 5060 e sposato anche da questo Collegio, secondo cui nel caso di mancata e/o tardiva proposizione di opposizione a cartella esattoriale (cui deve equipararsi il più recente avviso di addebito che l'Inps ha il potere di emettere direttamente), la pretesa contributiva previdenziale ad essa sottesa diviene intangibile e non più soggetta ad estinzione per prescrizione, potendo prescriversi soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi, riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.), troverebbe applicazione il termine prescrizione decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c..

Dopo aver ricordato che nell'ambito della giurisprudenza



della stessa Corte di Cassazione è da sempre sottolineato che la disciplina della prescrizione è di stretta osservanza ed è insuscettibile d'interpretazione analogica, hanno rilevato che: a) se in base all'art. 2946 c.c. la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente, nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente (L. n. 335 del 1995 cit., art. 3, comma 9); b) la norma dell'art. 2953 c.c. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti; c) la prescrizione decennale da "actio judicati", prevista dall'art. 2953 c.c., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato; d) la conversione della prescrizione breve in quella decennale per effetto della formazione del titolo giudiziale ex art. 2953 c.c., ha il proprio fondamento esclusivo nel titolo medesimo, sicché non incide sui diritti non riconducibili a questo e, dunque, non opera per i diritti maturati in periodi successivi a quelli oggetto del giudicato di condanna; e) il generico riferimento al "diritto" per il quale sia stabilito un termine di prescrizione breve contenuto nell'art. 2953 c.c., consente di ritenere che laddove intervenga un giudicato di condanna (anche generica), la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende pure ai coobbligati solidali anche se rimasti estranei al relativo giudizio.

Alla luce di questi principi, le Sezioni Unite hanno osservato che quest'ultimo effetto, all'evidenza, si attaglia solo ad un titolo esecutivo giudiziale.



Hanno aggiunto che è notorio che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e, che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta, quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" ovvero della "causa petendi" della originaria domanda.

Hanno dato conto che della necessità che vi sia un atto giurisdizionale divenuto cosa giudicata, ai fini dell'applicabilità della conversione del termine prescrizione ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., si ha conferma anche nella consolidata giurisprudenza secondo cui, in tema di riscossione delle imposte e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, tale conversione non opera se la definitività dell'accertamento deriva non da una sentenza passata in giudicato, ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti.

Hanno aggiunto che anche il carattere perentorio del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, è assodato ed che è altrettanto certo che esso è funzionalizzato a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una "rapida riscossione".

Infine, hanno rilevato che è indubbio che sia la cartella di



pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via, sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (anche se questo non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito).

Le Sezioni Unite hanno tuttavia ritenuto che per tutte le suddette ragioni, tale scadenza non può certamente comportare l'applicazione l'art. 2953 c.c., ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, anche perché, fra l'altro, un simile effetto si porrebbe in contrasto con la ratio della perentorietà del termine per l'opposizione: se è pacifico che tale ratio sia quella di consentire una "rapida riscossione" del credito, l'allungamento immotivato del termine prescrizione in favore dell'ente creditore si porrebbe, all'evidenza, in contrasto con tale ratio, oltre mettere il debitore in una situazione di perenne incertezza in una materia governata dal principio di legalità, cui per primi sono tenuti ad uniformarsi gli stessi Enti della riscossione e creditori.

In definitiva, le Sezioni Unite, dal cui orientamento non vi è ragione di discostarsi, hanno affermato che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto



l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto, in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c..

Con la conseguenza che, qualora per i crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo e tali non sono la cartella di pagamento o gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali, i quali sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Nel caso di credito per contributi previdenziali, pertanto, la prescrizione dell'azione esecutiva successiva alla definitività del titolo di riscossione coattiva, è quella propria del credito e, dunque, quella quinquennale.

La pronuncia di 1° grado in materia di prescrizione va quindi riformata e deve ritenersi prescritta, come richiesto dall'appellante, la pretesa contributiva portata dalla cartella n. 0222006002410986 per euro 50.985,65.

Le spese del giudizio vanno senz'altro compensate, posto che l'orientamento in materia di prescrizione qui condiviso (e opposto a quello precedente sposato dal Collegio) è intervenuto soltanto nelle more del presente grado di giudizio.



P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n. 227/16 del Tribunale di Brescia accoglie il ricorso avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria per cui è causa per intervenuta prescrizione del credito; compensa le spese.

Brescia 2.2.2017

Il Presidente est.

(dott.)



